

Allegato 11/11
REGISTRATO A GORIZIA IL 22 MAR 2021
al n. 170 vol. serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro
ASSOCIAZIONE CRAL AZIENDALE
IRISACQUA S.R.L.



IL FUNZIONARIO
Tiziano Caggiula

Art. 1 * firma su delega del Direttore Provinciale

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana degli art. 36/37/38 del Codice Civile e dell'art. 11 legge 300 Statuto dei lavoratori, si è liberamente costituito nell'ambito della Società IRISACQUA S.R.L. l'Associazione denominata "C.R.A.L. IRISACQUA S.R.L". con Sede in Via IX Agosto 15 a Gorizia.

Il presente Statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D.lgs. 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.lgs. 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000. di conseguenza assume la veste di Ente del Terzo Settore (ETS) e Associazione di Promozione Sociale (APS) in virtù di questa caratteristica, con la iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore o ad un albo APS già esistente, l'acronimo APS sarà parte integrante del nome dell'Associazione.

Art. 2
Principi e Scopi Generali dell'Associazione

L'associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di promuovere le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 117/2017 ed in particolare quelli indicati con le lettere:

- i) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;

L'Associazione inoltre opererà per:

- a) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
- b) Promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i Soci.
Per tali scopi ed attività l'Associazione potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie o avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
- c) L'Associazione, inoltre, può partecipare ad iniziative dell'associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente con altri Circoli Aziendali e Territoriali, lo sviluppo di tali rapporti presenti sul territorio.
- d) L'Associazione ricerca momenti di confronto sociale nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le Istituzioni Pubbliche, Enti Locali ed Enti culturali, turistici e sportivi, per contribuire alla

realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del Tempo Libero. L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti che debbono essere assicurati.

- e) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Comitato Direttivo.

Art. 3 **Caratteristiche dell'Associazione**

L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, persegue scopi civili e solidaristici, è amministrativamente indipendente, è diretto democraticamente attraverso il Comitato Direttivo eletto da tutti i Soci.

L'Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività può articolarsi in sezioni specializzate in gruppi di interesse e in sedi distaccate sul territorio nazionale.

Le sezioni specializzate i gruppi di interesse e gli altri organismi in cui si articola L'Associazione possono operare anche attraverso un ampio rapporto di collaborazione con l'associazionismo democratico presente sul territorio.

I compiti, le responsabilità, le norme di funzionamento degli altri organismi in cui si articola l'Associazione sono stabiliti da appositi regolamenti o statuti tenendo conto delle normative vigenti.

Art. 4 **Soci dell'Associazione**

Possono essere Soci dell'Associazione tutti i lavoratori dipendenti della Società IRIS Acqua SRL e tutte le persone che, condividendone gli scopi statutari, ne facciano richiesta.

Resta facoltà del Comitato Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall'evento. In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni.

Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l'avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei Sindaci o in carenza di questi alla prima assemblea utile.

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla

vita associativa. I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'Associazione con il pagamento della relativa quota sociale.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione.
- Partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati.
- Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i soci di altre associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.
- Esaminare i libri sociali, al fine di esercitare tale diritto, il Socio deve presentare espressa domanda di presa di visione al Comitato Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Comitato Direttivo.

Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i familiari conviventi dei soci ed i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado (quali la FITeL) che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con l'Associazione.

Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 148 del D.P.R. n°917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti all'Associazione, secondo le modalità previste nel presente Statuto.

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa periodicamente stabilita dall'Assemblea dei Soci;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- a tenere un contegno decoroso all'interno delle strutture dell'Associazione.

Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età in regola con il pagamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi hanno diritto di voto in Assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.

Art. 5

Organi della Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Comitato Direttivo
- Il Presidente (o la Presidenza)
- Il Collegio Sindacale (se eletto tenendo conto di quanto previsto agli art. 30-31 del D. Lgs.117/2017)
- Il Collegio dei Probiviri (se eletto)

Art. 6

L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e ancora in forza. L'Assemblea inoltre, può essere aperta ai familiari dei Soci, alle forze sociali ed agli operatori culturali che hanno facoltà di formulare proposte di attività e di iniziative; questi invitati non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

1. Elege e revoca i componenti del Comitato Direttivo;
2. Elege e Revoca il Collegio dei Sindaci tenendo conto degli articoli 30 e 31 del Dlgs. 117/2017 e il Collegio dei Probiviri quando previsti;
3. Approva il bilancio consuntivo entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento;
4. Approva il bilancio preventivo entro il 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento;
5. Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
6. Delibera sul numero dei componenti del Comitato Direttivo e della Presidenza;
7. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

L'Assemblea Straordinaria dei Soci:

1. Delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
2. Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

L'Assemblea Straordinaria anche in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno il 30% dei Soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno

La seconda convocazione dell'Assemblea deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea è convocata dal Comitato Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno, in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo della base sociale, in questo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno dieci giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e unità staccate ove istituite, sul sito dell'Associazione e anche con strumenti telematici ovvero secondo le ulteriori modalità, in aggiunta a quelle anzidette, che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa. Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali dell'Associazione per almeno dieci giorni successivi alla data dell'Assemblea. Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscono la partecipazione all'intero corpo sociale. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre

associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

Il Presidente del Comitato Elettorale comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro quindici giorni il Comitato Direttivo.

La prima riunione del Comitato Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi: in mancanza di questi dal secondo e così via.

Fino alla distribuzione delle cariche resta in carica il Comitato Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.

Art. 7 **Il Comitato Direttivo**

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno di norma ogni due anni, il Presidente e il Vicepresidente ed il Segretario/ Tesoriere, questi formano il comitato di Presidenza,

Il Comitato Direttivo, inoltre, fissa la responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini.

Il Comitato Direttivo, per compiti operativi, può avvalersi della attività volontaria anche di Soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Il Comitato Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate.

Il Comitato Direttivo dura in carica, di norma, quattro anni e può essere rieletto.

Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Comitato Direttivo si intende decaduto.

Qualora per dimissioni o altro vengano a mancare dei membri del Comitato Direttivo essi verranno via via sostituiti dai primi non eletti. Nel caso non si raggiunga più il numero previsto il Comitato Direttivo si intende decaduto.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria su richiesta di almeno due dei suoi membri o su richiesta del Collegio Sindacale.

Le sedute del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente, il cui voto ha valore doppio in caso di parità.

Il Comitato Direttivo, per adempiere alle sue funzioni, può avvalersi dell'opera di esperti consulenti, che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Il Comitato Direttivo:

- È responsabile della gestione amministrativa;
- Redige il bilancio consuntivo entro il 31 Marzo dell'anno seguente a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento.
- Attua le deliberazioni dell'Assemblea.
- Propone all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto:
- Definisce i regolamenti degli Organismi in cui si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea.
- Risponde in merito alle domande di coloro che intendono associarsi, in caso di non accoglienza della domanda la risposta dovrà pervenire all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevuta della domanda stessa.
- Propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali.
- Decide sull'ammontare delle quote suppletive per particolari attività su proposta della Sezione interessata.
- Decide le forme e le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate nell'ambito territoriale e la partecipazione alle proprie attività delle forze sociali e dei singoli cittadini.

Il Comitato Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni su apposito libro con pagine numerate.

Art. 8 Il Presidente

Il Presidente:

- Rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati.
- Convoca il Comitato Direttivo.
- Cura l'attuazione delle delibere del Comitato Direttivo.
- Stipula gli atti inerenti all'attività dell'Associazione.

Il Vicepresidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente lo sostituisce nei suoi compiti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalle elezioni di questi.

Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Comitato Direttivo alla prima riunione.

Art. 9 Pagamenti

Sono autorizzati alla firma dei mandati di pagamento:

- Il Presidente;
- Il Tesoriere;

Art. 10 Tesoriere

Il Tesoriere tiene aggiornata le contabilità e i libri sociali, redige i verbali di riunione.

Tiene la gestione di cassa dell'Associazione.

Cura la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie.

Propone le iniziative relative alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Cura la stesura dei bilanci consuntivo/preventivo/sociale dell'Associazione.

Art. 11 Il Collegio dei Sindaci (se eletto)

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi eletti nell'assemblea dei soci.

Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Il Collegio nella sua prima riunione elegge un Presidente.

Art. 12 Il Collegio dei Probiviri (se eletto)

La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.

Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.

Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Art. 13 **Dimissioni**

I Soci possono dare le dimissioni dall'Associazione secondo le modalità previste dal Regolamento. Le dimissioni da Organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Comitato Direttivo, il quale ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle. In caso di dimissioni del Comitato Direttivo subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso spetta al Presidente dell'Associazione dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute. Le dimissioni da membro del Collegio Sindacale e dei Probiviri debbono essere inviate al Collegio se nominato.

Art. 14 **Gratuità degli Incarichi**

Le funzioni dei membri del Comitato Direttivo, del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri, degli Organi delle sezioni, delle Associazioni, Società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria, sono completamente gratuiti. Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Comitato Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

Art. 15 **Patrimonio**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- Quote associative.
- Contributi aziendali definiti contrattualmente tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e quelle Aziendali.
- Eventuali contributi pubblici.
- Proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione.
- Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.
- Da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali.
- Donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati;

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l'Associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante.

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 16 Esercizi Sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato alla approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 17 Modifiche Statutarie

Il presente Statuto può essere modificato previa decisione dell'Assemblea.

Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere deliberate con voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti in assemblea.

Art. 18 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento della Associazione deve essere deciso dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata e deliberata con il 75% degli associati.

In caso di scioglimento per qualunque causa della Associazione, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, e previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662. Successivamente alla costituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del Terzo

Settore previo parere del “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” salvo altra destinazione imposta dalla legge.

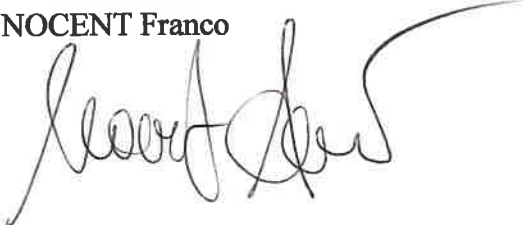
Art. 19
Disposizioni Finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alle normative vigenti in materia ed in particolare al Decreto Legislativo 117/2017

Il Presidente
GHEZZI Sergio



Il Tesoriere
NOCENT Franco



Gorizia, 23 febbraio 2021